

Vendita

Vendita a catena: della tutela del compratore

CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 6 settembre 2000, n. 11756

Pres. Baldassarre V - Rel. Napoletano G. - PM Gambardella V (diff.) - Rossi Veicoli Ind. s.r.l. c. Nessi e Majocchi s.p.a.

Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - In genere (nozione, distinzioni) - Vendite a catena di autoveicoli - Autonomia di ciascuna vendita - Ritardata o mancata consegna dei documenti - Azione risarcitoria del compratore danneggiato nei confronti dei precedenti venditori - Esclusione - Azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del proprio venditore - Configurabilità.

Nelle vendite a catena di autoveicoli, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita, pur non consentendo di trasferire automaticamente nei confronti del primo venditore l'azione risarcitoria esercitata da taluno dei successivi compratori, che si ritenga danneggiato a causa dell'omessa o ritardata consegna dei documenti che consentono la circolazione dell'autoveicolo, non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di risarcimento del danno, ravvisabile anche in quello da lui risarcito al suo avente causa, quando tra l'inadempimento del venditore a monte e tale danno sussista il necessario rapporto di causalità; tale rapporto non è escluso dalla consapevolezza da parte del primo acquirente dell'indisponibilità in tempi ragionevoli dei documenti, potendo ciò configurare soltanto un suo eventuale concorso di colpa.

Svolgimento del processo

Germano Casarini, con atto di citazione notificato il 22 ottobre 1982, convenne innanzi al Tribunale di Bergamo la Rossi Veicoli Industriali s.r.l., chiedendo la condanna della convenuta a consegnargli i documenti relativi ad un autocarro dalla stessa vendutogli ed a risarcirgli i danni cagionatigli dal ritardo nella consegna dei documenti.

La convenuta si costituì in giudizio per resistere alla domanda, contestando la propria responsabilità in ordine al fatto lamentato, poiché, come aveva reso noto all'acquirente, i documenti le sarebbero stati consegnati non appena la FIAT Lariocarri di Albavilla s.p.a., che aveva venduto il veicolo ad essa convenuta, li avesse rimessi a lei; il che sarebbe avvenuto compatibilmente con i tempi notoriamente lunghi richiesti dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Milano. Chiese, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa la «FIAT Lariocarri» perché fosse dichiarata obbligata a garantirla e tenerla indenne dalla domanda proposta dal Casarini e condannata a rimborsarle le somme al cui pagamento essa sarebbe stata eventualmente condannata verso il Casarini. L'adito Tribunale condannò la «Rossi Veicoli Industriali» a risarcire al Casarini i danni ed a rifondergli le spese di lite ed, accogliendo parzialmente la domanda di rivalsa proposta dalla convenuta, condannò la «FIAT Lariocarri» a tenere indenne la «Rossi Veicoli Industriali» dei danni ma non anche delle spese di lite.

Tale decisione, a seguito dell'appello principale della

«Rossi Veicoli Industriali» e dell'appello incidentale della Impresa Costruzioni Nessi e Majocchi s.p.a., che aveva assorbito frattanto la «FIAT Lariocarri», è stata riformata dalla Corte d'Appello di Brescia, che, con sentenza resa in data 6 febbraio 1998, in accoglimento del gravame incidentale, ha rigettato integralmente la domanda di rivalsa proposta dalla «Rossi Veicoli Industriali» nei confronti della «FIAT Lariocarri».

Ha osservato il giudice d'appello che la «Rossi Veicoli Industriali», pur avendo acquistato dalla «FIAT Lariocarri» l'autocarro senza riceversi i relativi documenti, non aveva al riguardo espresso alcuna doglianza né, tanto meno, aveva, nei confronti della venditrice, proposto domanda volta alla declaratoria d'inadempimento ed al risarcimento dei danni, essendosi limitata a sostenere che essa era tenuta a garantirla della pretesa risarcitoria del Casarini. E', poiché la «FIAT Lariocarri», pur tenuta a rispondere verso la propria acquirente dell'adempimento dell'obbligo di consegnarle i documenti, non oggetto, però, di alcuna iniziativa, né giudiziale né stragiudiziale, non poteva rispondere dell'inadempimento del contratto concluso con un terzo dalla «Rossi Veicoli Industriali» nella consapevolezza dell'indisponibilità dei documenti del veicolo, la domanda di garanzia andava respinta.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Rossi Veicoli Industriali s.r.l., affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso la Impresa Costruzioni Nessi e Majocchi s.p.a.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo formulato la ricorrente denuncia «errori di attività per omessa, inadeguata, illogica o falsa interpretazione dei fatti e della domanda», adducendo che: a) in primo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, essa ricorrente non aveva alcun motivo per esprimere doglianze, all'atto dell'acquisto, per la mancata consegna dei documenti da parte della venditrice «Lariocarri», poiché era logico ritenere che la consegna sarebbe seguita in tempi ragionevoli; b) altrettanto erroneamente la Corte d'Appello ha affermato che non era stata proposta una domanda volta all'accertamento dell'inadempimento della «Lariocarri» nei suoi confronti ed al risarcimento dei danni, poiché essa ricorrente aveva concluso chiedendo che la «Lariocarri» fosse dichiarata «obbligata a garantire e tenere sollevata ed indenne la s.r.l. Rossi Veicoli Industriali da tutte le domande svolte dalla ditta Casarini Germano e condannarla a rimborsare alla s.r.l. Rossi Veicoli Industriali tutto quanto quest'ultima venisse condannata a pagare alla predetta ditta Casarini» (pg. 4 sentenza del Tribunale); c) il giudice d'appello non ha considerato che, chiamando in manleva la «Lariocarri», essa ricorrente aveva agito per accertare che il proprio ritardo nella consegna dei documenti era imputabile alla «Lariocarri» (sul punto pienamente confessa) e per chiedere la condanna della stessa - in via eventuale e di regresso condizionato alla propria soccombenza - a rimborsarle tutte le somme oggetto dell'eventuale condanna di essa ricorrente verso il Casarini; d) l'impugnata sentenza travisa la finalità dell'azione esercitata da essa ricorrente, attribuendole, anziché la finalità dell'esercizio di una rivalsa, lo scopo di istituire un litisconsorzio alternativo tra il Casarini e la «Lariocarri», il che, peraltro, sarebbe stato ammissibile, attesa l'unicità del fatto generatore della responsabilità prospettata con la domanda principale e con quella di regresso.

Osserva, preliminarmente, la Corte che non può trovare accoglimento l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente sul rilievo dell'impossibilità di inquadrare la censura formulata dal ricorrente nell'ambito dell'art. 360 Codice di procedura civile.

La censura, ancorché in forma non sufficientemente chiara ma, comunque, intellegibile, denuncia, in primo luogo, l'omesso esame della domanda concretamente proposta dalla ricorrente nei confronti del terzo chiamato in causa - la FIAT Lariocarri s.p.a. - ed, in secondo luogo, l'erronea qualificazione di essa come domanda di vera e propria garanzia, anziché come domanda di rivalsa, fondata su di un titolo - il contratto concluso dalla «Rossi Veicoli Industriali» con la «FIAT Lariocarri» - diverso da quello - il contratto concluso dal Casarini con la «Rossi Veicoli Industriali» - sul quale si fondava la domanda principale. Deve, pertanto, ritenersi che la ricorrente abbia voluto denunciare l'omessa motivazione o l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (n. 5 dell'art. 360 Codice di procedura civi-

le) nonché la violazione delle norme ermeneutiche nell'interpretazione della domanda (n. 3 dell'art. 360 Codice di procedura civile).

Ciò premesso, si osserva che il ricorso è fondato.

L'impugnata sentenza, nell'interpretare la domanda proposta dalla convenuta, «Rossi Veicoli Industriali», nei confronti del terzo chiamato in causa, «FIAT Lariocarri», ha omesso di esaminare compiutamente le conclusioni formulate dalla «Rossi Veicoli Industriali», così come risultano dall'atto di chiamata in causa, il cui esame è consentito in considerazione della natura del vizio denunciato, e, comunque, è pervenuto ad una qualificazione giuridica non esatta, in rapporto agli elementi costitutivi della domanda enucleabili dall'esame di dette conclusioni.

Pur rilevando che *la causa petendi* della domanda consisteva nella violazione da parte della «FIAT Lariocarri», dell'obbligo di curare il disbrigo della pratica presso l'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Milano, all'evidente fine di accelerare il rilascio dei documenti relativi all'autocarro venduto, il giudice d'appello ha escluso che con tale domanda si fosse chiesto l'accertamento dell'inadempimento del terzo chiamato in causa e la sua condanna al risarcimento del danno subito dall'acquirente. Tale interpretazione trascura di considerare, da un canto, l'evidenziata causa petendi, che, di per sé, poneva in rilievo la violazione di un obbligo contrattuale autonomamente assunto dalla «FIAT Lariocarri» nei confronti della «Rossi Veicoli Industriali», dall'altro, qualificando la domanda come domanda di garanzia, non si avvede che l'oggetto della domanda, costituito dalla condanna al rimborso di tutto quanto la «Rossi Veicoli Industriali» sarebbe stata eventualmente condannata a pagare all'attore, essendo collegabile al denunciato inadempimento contrattuale, era qualificabile come vero e proprio risarcimento. Infatti, se è vero che, come traspare dalla motivazione data dal giudice d'appello, nelle vendite c.d. «a catena» l'autonomia di ciascuna vendita non consente di trasferire automaticamente nei confronti del venditore a monte l'azione risarcitoria esercitata dal compratore danneggiato, è pur vero che ciò non impedisce di ravvisare nel danno risarcibile al compratore danneggiato dal suo dante causa un danno a quest'ultimo risarcibile da parte del primo venditore, a causa dell'accertato suo inadempimento contrattuale.

Né, ad escludere la responsabilità del primo venditore verso il suo avente causa, è sufficiente addurre, come si fa dal giudice d'appello, la consapevolezza, da parte del primo acquirente, della mancanza dei documenti dell'autocarro all'atto della rivendita a terzi, tale rilievo potendo profilare un eventuale concorso di colpa del primo acquirente, nel caso in esame della «Rossi Veicoli Industriali», ai sensi dell'art. 1227 Codice civile, ove si ritenesse che la rivendita dell'autocarro al Casarini fu realizzata senza che si potesse sperare nel disbrigo in tempi ragionevoli della pratica da parte dell'Ufficio della Motorizzazione Civile, ma non escludere, di per sé, la respon-

sabilità della «FIAT Lariocarri» per la violazione dell'autonomo obbligo contrattuale sancito dall'art. 1477 Codice civile.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, l'impugnata sentenza va cassata, con conseguente rinvio, anche per il regolamento dell'onere delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia, che giudicherà tenendo conto dei rilievi svolti da questa Corte in ordine alla qualificazione della domanda proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato in causa nonché del seguente principio di diritto: «Nelle vendite "a catena" di autoveicoli, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita, pur non consentendo di trasferire automaticamente nei confronti del venditore a monte l'azione risarcitoria esercitata da taluno dei successivi compratori, che si ritenga danneggiato a causa dell'omessa o ritardata consegna dei documenti che consentono la circolazione dell'autoveicolo, non impedisce,

tuttavia, al dante causa del compratore danneggiato di proporre, a sua volta, nei confronti del primo venditore, resosi ugualmente inadempiente verso di lui, domanda di risarcimento del danno subito, ravvisabile, in tutto o in parte, anche nel danno da lui risarcito al suo avente causa, quando tra l'inadempimento del venditore a monte e tale danno sussista il necessario rapporto di causalità. Tale rapporto non può ritenersi, di per sé, escluso dalla consapevolezza, da parte del dante causa dell'acquirente danneggiato, dell'indisponibilità in tempi ragionevoli dei documenti potendo, detta sua condizione soggettiva, configurare solo, ai sensi dell'art. 1227 Codice civile, un suo concorso di colpa».

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia.

IL COMMENTO

di Marco Mullace

Il fatto

Tizio decide di acquistare un autocarro e si rivolge alla società X, concessionaria di automezzi. Avendo individuato un autocarro confacente alle proprie esigenze Tizio perfeziona il contratto di acquisto. Comunque la società X rende noto a Tizio che i documenti relativi all'autocarro non sono in suo possesso e che provvederà a consegnarli non appena la società Y, a sua volta concessionaria alla quale la società X si rivolge per l'approvvigionamento di veicoli per la vendita diretta, li metterà a sua disposizione consegnandoglieli. All'esprire di un ragionevole lasso di tempo, Tizio non avendo ricevuto i documenti di circolazione inerenti all'autocarro acquistato dalla società X, con atto di citazione del 22 novembre 1982 conviene quest'ultima innanzi al Tribunale di Bergamo per sentirla condannare alla consegna dei sopradetti documenti ed al risarcimento dei danni cagionati dal ritardo della consegna dei medesimi documenti.

La società X, convenuta, si costituisce in giudizio per resistere alla domanda. Essa contesta la propria responsabilità in ordine a quanto lamentato da Tizio per i seguenti motivi: Tizio al momento dell'acquisto dell'autocarro era stato edotto del fatto che i documenti sarebbero entrati in suo possesso nel momento in cui essa, convenuta, li avrebbe ricevuti dalla società Y; puntualizzando che tale rimessione sarebbe avvenuta compatibilmente con i tempi notoriamente lunghi richiesti dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Milano.

La società X, convenuta, chiese, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa la società Y, perché fosse dichiarata obbligata a garantirla e tenerla indenne dalla domanda proposta da Tizio e per sentirla condannare a rim-

borsarle le somme al cui pagamento essa, società X, sarebbe stata nell'evenienza condannata verso Tizio.

L'adito Tribunale condannò la società X a risarcire a Tizio i danni ed a rifondergli le spese di lite ed, accogliendo parzialmente la domanda di rivalsa proposta dalla convenuta, condannò la società Y a tenere indenne la società X dei danni.

Tale decisione, a seguito dell'appello principale della società X e di quello incidentale proposto dalla società Y, viene riformata dalla Corte di Appello che con sentenza resa in accoglimento del gravame incidentale, ha rigettato integralmente la domanda di rivalsa proposta dalla società X. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società X.

Il ricorso della società X è accolto dalla Suprema Corte, che censura la decisione della Corte d'Appello poiché ha omesso di esaminare compiutamente le conclusioni formulate dalla ricorrente, e, comunque, è pervenuta ad una qualificazione giuridica non esatta, in rapporto agli elementi costitutivi della domanda.

Il giudice d'appello, pur rilevando che la *causa petendi* della domanda consisteva nella violazione da parte della società Y dell'obbligo di curare la procedura inerente il rilascio dei documenti relativi al veicolo venduto, ha escluso che con tale domanda la società X avesse chiesto l'accertamento dell'inadempimento della stessa società Y – terzo chiamato in causa – e la sua condanna al risarcimento del danno subito dall'acquirente.

La Suprema Corte enuncia in proposito che nelle vendite a catena, benché l'autonomia di ciascuna vendita non consenta di trasferire automaticamente nei confronti del venditore a monte l'azione risarcitoria esercitata dal

compratore danneggiato, è vero però che ciò non impedisce di ravvisare nel danno risarcibile al compratore dal suo dante causa un danno a quest'ultimo, risarcibile da parte del primo venditore, a causa del suo accertato inadempimento contrattuale.

Aspetti generali e problematiche

La decisione in epigrafe che qui si annota, statuendo sugli aspetti inerenti all'azione risarcitoria ed ai soggetti a cui spetta tale azione, in quello che può essere un particolare tipo di vendita, la c. d. vendita a catena, impone una, seppur breve, descrizione introduttiva di questo fenomeno e delle problematiche ad esso connesso relativamente alle varie patologie che possono interessarlo.

La vendita a catena (1), fenomeno tutt'altro che infrequente, che si sviluppa mediante vendite successive di un bene mobile – in questo caso l'oggetto è un autoveicolo -, si caratterizza per la presenza di uno svariato numero di parti – o contraenti - intermedi che vanno a formare gli anelli di questa catena; questo fenomeno, ed il caso in esame ne è una testimonianza, si verifica in più larga misura nelle compravendite di veicoli, ove i vari intermediari tendono a non perfezionare la vendita in capo a se stessi, al fine di evitare le spese di voltura e trascrizione (2).

Dalla sentenza *de quo* si vince che questo tipo di procedura non è scevro da problematiche nel momento in cui vengono in essere delle patologie, che intaccano la catena di vendite.

E, partendo dal presupposto presentato in apertura, che le vendite a catena si qualificano per il susseguirsi di una pluralità di negozi traslativi, in maniera tale da costituire la catena di vendite ai cui estremi si trovano il primo venditore e l'acquirente finale, che generalmente è colui che usufruisce del bene acquistato, rimane da accertare chi debba, di questa catena – anelli inclusi -, rispondere in presenza di patologie che intacchino i vari negozi traslativi, e seguendo quale procedura. Nei suoi differenti profili, che di seguito si esaminano, la vendita a catena pone principalmente il problema della tutela contrattuale del compratore finale.

In tema quindi di soggetti attivi e passivi della tutela contrattuale del compratore, si pone la questione se questa tutela possa essere esercitata contro il dante causa del venditore e, più in generale contro i precedenti venditori. Si cerca, in particolare, di stabilire se, in caso di vendite successive dello stesso bene, l'ultimo acquirente possa agire direttamente contro l'originario, o comunque contro uno dei precedenti, ovvero se ciascun acquirente, intervenuto nella catena, debba esperire azione diretta solo contro il suo autore immediato, il quale a sua volta, potrà convenire in giudizio il proprio dante causa e così via fino risalire al primo responsabile. Nel corso della trattazione, si prenderanno in considerazione le azioni esperibili dall'ultimo acquirente, e se questi possa agire contro il primo venditore in via surrogatoria, sostituendosi nell'esercizio dell'azione che il proprio venditore diretto ha contro l'originale venditore. Ulteriormente, entro quali limiti possa essere quantificato il risarcimento del danno, quali voci debbono entrare a farne parte.

Queste considerazioni debbono, in ogni caso, essere fatte tenendo sempre presente i fondamentali principi che nel caso della vendita stabiliscono la relatività del negozio; essa fa sì che ogni venditore sia obbligato e risponda *ex contractu* esclusivamente nei riguardi del suo avente causa immediato, non essendo possibile configurare, al di fuori delle specifiche ipotesi espressamente disciplinate, un'azione diretta dell'ultimo acquirente nei confronti degli intermediari-venditori precedenti.

La dottrina prevalente (3), a tale proposito, riafferma detto principio, poiché trattasi di vendite distinte e quindi ciascun venditore risulta essere impegnato solamente nei confronti del suo diretto acquirente non potendosi configurare il suo dovere di rispondere verso altri soggetti con i quali il compratore instauri eventuali altri rapporti negoziali.

Alla luce di quanto sopra scritto, e ad integrazione del principio esposto, per una più completa visione d'insieme si devono prendere in esame le diverse patologie, prestando particolare attenzione ai rimedi applicati dalle corti.

Evizione della cosa

L'articolo 1485 Codice civile prevede che in caso di evizione, il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Questa norma non presenta apparentemente difficoltà interpretative per quanto riguarda il comportamento del compratore dal terzo evincente.

L'acquirente ha l'onere (4) di chiamare in causa il venditore. Se non effettua questa chiamata ed è condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.

Il problema che in questa sede si presenta, è stabilire se l'onere incombente sul compratore riguardi il solo contraente diretto, il venditore diretto, oppure anche i soggetti intervenuti in precedenza nella serie di negozi traslativi. Dunque, accertare se la garanzia vada proposta contro il solo venditore, che a sua volta potrà chiamare in causa il proprio alienante, e così di seguito.

La tendenza prevalente è di ammettere che il compratore possa agire anche separatamente contro i danti causa del suo venditore (5).

Nel caso di acquisto successivo dello stesso bene da parte di più soggetti, la conseguenza giuridicamente rile-

Note:

(1) Bianca, in *La vendita e la permuta, Trattato di diritto civile*, di Vassalli, 753.

(2) Cass., 18 maggio 1978, n. 2415; Cass., 3 febbraio 1978, n. 503 affermano che «nel caso di vendite successive di un autoveicolo (cosiddette vendite a catena), la trascrizione nel P.R.A. del passaggio di proprietà può essere eseguita anche solo a nome dell'ultimo acquirente.».

(3) Bianca, in *La vendita e la permuta, Trattato di diritto civile*, di Vassalli, 754.

(4) Cass., 23 aprile 1964, in *Foro pad.*, 1964, I, 677.

(5) Mirabelli, in *Della vendita*, in *Comm. del cod. civ.*, 731; Cass., 4 agosto 1949, in *Giur. it.*, 1950, I, 399.

vante, è quella ricordata dalla giurisprudenza, l'intensificarsi del regime garantistico che lega in serie i diversi contraenti (6), per cui, in caso di evizione nei confronti dell'acquirente finale, costui, oltre al venditore diretto, può risalire la catena della vendite sino al primo dante causa, tenuto a rivalerlo in virtù di un autonomo obbligo di garanzia che lega tutti i componenti della catena. Questa disciplina viene estesa dalla giurisprudenza al rimborso dei danni da inadempimento (7).

Detta interpretazione, che conduce ad un'applicazione estensiva della garanzia per evizione, necessita comunque di un chiarimento. Si rammenta che questo regime è eccezionale rispetto alla regola che nell'introduzione è stata richiamata, cioè che ciascun contratto esplica i propri effetti esclusivamente tra i contraenti, secondo il principio dell'articolo 1372 secondo comma, del quale è applicazione la regola dettata dall'articolo 1483 Codice civile in tema di evizione, secondo cui al risarcimento del danno è tenuto il solo venditore, individuato rispetto al singolo contratto (8). La giurisprudenza costante della Suprema Corte stabilisce che ove la cosa venduta sia sempre la medesima, è da escludere per i relativi contratti ogni nesso diverso dalla successione cronologica (9). La Suprema Corte ha in proposito precisato che fra l'azione principale ed il rapporto obbligatorio che sta alla base della successiva domanda di regresso non si costituisce alcun vincolo di interdipendenza. In tale ipotesi, si può quindi parlare di garanzia impropria (10). A questa disciplina, che costituisce la regola, come si evince da quanto precede, può derogarsi, ed a questo proposito si veda l'articolo 1487 primo comma, ma, per estendere la garanzia per evizione anche a chi è stato parte di un precedente negozio traslativo, deve supporre pattuita tra le parti una cessione delle azioni spettanti nei confronti del proprio dante causa, in modo che a ciascun acquirente successivo siano trasmessi i propri diritti, inerenti a tale garanzia. Infatti, il soggetto attivo dei diritti di garanzia è il compratore. Ed i crediti verso il venditore, nei quali la garanzia si sostanzia, possono essere da questi ceduti, come ogni altro credito (11).

A questo proposito si deve precisare che se l'acquirente rivende a sua volta la cosa, ed il successivo acquirente subisce l'evizione, questi, a rigore, avrebbe diritto alla garanzia esclusivamente contro il suo immediato dante causa, e potrebbe agire contro l'originario venditore soltanto in via surrogatoria, il che vuol dire, esercitando in sostituzione del suo dante causa il credito di garanzia che costui a sua volta ha contro il primo venditore, e dunque solamente quando ricorrono tutti gli estremi per l'azione surrogatoria (12). Nella pratica, e in particolar modo nei contratti notarili, viene molto spesso apposta una clausola per cui il venditore cede al compratore anche i suoi eventuali crediti di garanzia contro il precedente venditore – pratica che risale all'obbligo *cedendarum actionum* del diritto romano (13); e data la sua diffusione può essere considerata tacitamente apposta, come clausola d'uso (14), anche nel silenzio delle parti, salvo la prova contraria (15). Ciò non importa, naturalmente, che la responsabilità dei vari successivi venditori

sia solidale; essa infatti, trae origine da atti distinti, cioè da varie vendite (16). Per tale motivo è da escludere che qualsiasi pluralità di trasferimenti in proprietà dello stesso bene, possa essere sottoposta a simile eccezionale disciplina. Il fenomeno della vendita a catena non ha una sua peculiare identità, non è dotato di propri caratteri distintivi, di cui il particolare regime garantistico sarebbe un effetto normale. Si tratta invece di un modo di qualificare una serie di comperere e rivendite, in cui le parti hanno modificato la disciplina della garanzia per evizione. Per ogni altro aspetto queste vendite rimangono indipendenti.

Ritornando a quanto poc'anzi detto, circa la volontà implicita del venditore di trasferire le sue garanzie, vi è da precisare che questa cessione, per essere efficace, non deve essergli notificata ai sensi dell'articolo 1264 Codice civile.

Si ritiene quindi che il subacquirente evitto possa anche agire in garanzia *iure proprio* contro il primo venditore,

Note:

(6) Cass., 4 agosto 1949, n. 2164, in *Giur. it.*, 1950, I, 1, 399; App. Trieste 12 maggio 1961, in *Giur. agr.*, 1962, 51.

(7) Cass., 6 marzo 1969, m. 705, in *Mass. Giust. civ.*, 1969, 359; Cass., 6 agosto 1965, n. 1871, in *Giust. civ.*, 1966, I, 1176; Cass., 18 gennaio 1961, n. 68, in *Giust. civ.*, 1961, I, 627; Cass., 23 ottobre 1959, n. 3053, in *Giust. civ.*, 1960, I, 1033; Cass., 8 ottobre 1955, n. 2921, in *Giust. civ.*, 1956, I, 480.

(8) Greco – Cottino, gli A.A. rilevano che «più vendite successive della stessa cosa danno vita a più distinte garanzie ed azioni, dice del resto la Cass., 4 ottobre 1955 (*Mass. Foro it.*, 1955, n. 2804)», in *Della vendita - Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, nota 2 206.

(9) Cass., 6 marzo 1969, n. 705, in *Mass. Giust. civ.*, 1969, 359; Cass., 6 agosto 1965, n. 1871, in *Giust. civ.* 1966, I, 1176; Cass., 18 gennaio 1961, n. 68, in *Giust. civ.*, 1961, I, 627; Cass., 23 ottobre 1959, n. 3053, in *Giust. civ.*, 1960, I, 1033.

(10) Cass., 6 agosto 1965, 1871, in *Giur. it.*, 1966, I, 1134; Cass., 10 marzo 1970, n. 627, n. 1010, in *Giur. it.*, Mass. 1970.

(11) Gorla, *La compravendita e la permuta*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da Vassalli, 1937, 115; Rubino, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, 1962, 739; Mirabelli, *Della vendita*, 731.

(12) Rubino rimarca che «non esiste, infatti, nel nostro ordinamento giuridico una regola che l'alienazione di una cosa tragga seco anche i crediti inerenti alla cosa, anzi esiste proprio una regola opposta, derogata dalla legge solo in poche eccezioni» in *La compravendita*, 730.

(13) Rubino, *La compravendita*, 730.

(14) Greco – Cottino, a tale proposito: «a meno di ammettere un trasferimento, colla cosa, del diritto di garanzia, potrebbero sorgere delle difficoltà costruttive per la tesi prevalente.» in *Della vendita - Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, nota 2, 206.

(15) Ricca – Barberis, in *Riv. dir. priv.*, 1931, I, 94; Gorla, *La compravendita e la permuta*, 115; Rubino *La Compravendita*, 730; Cass., 4 agosto 1949, in *Mass. Foro it.*, 1949, n. 2164; Cass., 13 gennaio 1945, in *Foro it.*, 1944-46, I, 769; Cass., 2 giugno 1943, n. 388; Cass., 8 febbraio 1939, in *Riv. Dir. Comm.*, 1940, II, 6.

(16) Di Nanni, in *Dir. giur.*, 1970, 539. Secondo l'autore, la vendita a catena non è un'ipotesi fornita di propri caratteri distintivi ma un modo di qualificare una serie di vendite in cui, per volontà delle parti, è introdotta una deviazione rispetto all'ordinaria disciplina della garanzia per evizione. Si tratterebbe quindi, in particolare, della cessione delle azioni, desumibile dal richiamo fatto ai trasferimenti precedenti, alla cui validità viene perciò condizionato l'acquisto dell'ultimo compratore.

o comunque contro uno dei precedenti venditori, invece che contro il suo dante causa (17). Questa azione di garanzia diretta, garanzia impropria, nei confronti del primo venditore non è un obbligo ma solo una facoltà per il compratore evito, il quale potrebbe, per comodità, anche rivolgersi contro il suo immediato dante causa, il quale, con cessione, non si è liberato a sua volta dal suo obbligo di garanzia verso il proprio compratore diretto. Questa azione è esperibile sia fin dal principio, dunque appena subita l'evizione, sia dopo aver inutilmente escusso l'originario venditore. Il compratore, convenuto per evizione, come poc'anzi menzionato, ha l'onere di chiamare in causa, agli effetti dell'articolo 1485 primo comma, l'alienante contro cui intende esercitare la garanzia, anche se si tratta di uno dei suoi precedenti danti causa e non del suo immediato venditore; se non lo chiama in causa e poi agisce contro di lui in garanzia, l'intimato può liberarsi provando che vi erano ragioni sufficienti per far respingere la domanda del terzo evincente. Il compratore non ha, invece, l'onere di chiamare in causa quegli alienanti - compreso il suo diretto venditore - contro cui non vuole far valere la garanzia; l'esercizio dell'azione di garanzia contro il diretto dante causa o contro uno dei precedenti venditori non ne pregiudica la successiva esperibilità nei confronti dell'altro o degli altri, se l'avente causa non è riuscito a farsi pagare per intero dal primo intimato (18).

Ai fini del commento della decisione in esame è importante evidenziare che, come autorevole dottrina rileva (19), se nel frattempo il compratore ha a sua volta alienato la cosa ad un terzo, ed è questi che subisce l'evizione, il primo compratore ha diritto alla garanzia verso il suo venditore solo quando sia responsabile - per garanzia o ad altro titolo - verso il suo avente causa, e solo dopo che tale sua responsabilità sia stata fatta valere da quest'ultimo.

Tuttavia, non vi ha diritto invece, ed è importante tenerlo a mente quale principio che potrebbe ritenersi generale, per mancanza di interesse, allorché la responsabilità manchi - ad esempio in quanto la subalienazione al terzo sia stata una donazione per cui non sia dovuta garanzia - o comunque, in fatto, non venga invocata dal terzo. Ad ogni buon conto, il primo compratore, se è convenuto in garanzia e se vi è titolo per tenerlo obbligato, può a sua volta chiamare a garanzia nel medesimo giudizio il suo venditore, ed a buona ragione, è da ritenere che anche nei loro rapporti si applica l'articolo 1485 Codice civile.

Vizi della cosa

Nelle ipotesi di vizi della cosa, a differenza di quanto detto nel caso dell'evizione, non esiste una consuetudine che ammetta anche l'azione diretta contro il dante causa mediato, né esiste una prassi per cui anche nel silenzio delle parti o del contratto, si possa considerare apposta una clausola tacita in tal senso. Per tale ragione se A vende una cosa viziata a B, che a sua volta la rivende a C, quest'ultimo, successivamente alla scoperta del vizio, non può agire direttamente contro A, ma può far valere la garanzia esclusivamente contro B (20).

Le ragioni di queste differenze, rispetto alla disciplina in tema di evizione, sono da individuare, quasi certamente, nel breve termine di prescrizione, e forse anche perché lo stato materiale della cosa può mutare facilmente, sicché i vizi possono ben essere sopravvenuti, e i venditori non si arrischiano a stipulare una clausola la quale riesporrebbe al pericolo di vedersi convenire in giudizio per vizi posteriori alla vendita fatta da essi (21).

Quindi, riprendendo l'esempio, B può agire in garanzia contro A, poiché costui è il suo immediato venditore. Ma come sopra accennato in tema di evizione, anche in questa ipotesi, B non può agire contro A se non in presenza di un interesse attuale: dunque, se e fino a quando C non si sia mosso contro di lui. A tale proposito si evidenzia che potrebbero sorgere alcuni problemi dovuti alla prescrizione dell'azione. Poiché se C conviene in garanzia B, dopo un anno da quando la cosa era stata consegnata a quest'ultimo, questi non ha più rivalsa contro A, poiché il suo diritto si è prescritto. Si discute se sia possibile per B convenire in giudizio A, anticipatamente, cioè da quando C gli abbia solo denunciato la presenza di vizi in via stragiudiziale. Risulta comunque certo che B, in tale momento, può interrompere la prescrizione del proprio diritto verso A con uno o più atti stragiudiziali di costituzione in mora, il primo dei quali sarà necessariamente la denuncia dei vizi, poiché senza questa, B perde la garanzia per decadenza prima ancora che per prescrizione. Se poi C conviene in giudizio B, questi in base all'articolo 106 Codice di procedura civile, può chiamare in causa A, per esperire contro di lui l'azione di rivalsa nel medesimo processo, subordinatamente all'accoglimento della domanda di C, e sempre purché la sua azione non si sia ancora prescritta. E, sempre che non sia intervenuta la prescrizione, B può anche promuovere contro A un auto-

Note:

(17) Rubino, in proposito: «ma sebbene anche contro costoro l'evito eserciti *iure proprio* la garanzia, tuttavia l'esercita subentrando nella posizione degli alienati intermedi, e quindi può esercitarla solo nei limiti in cui avrebbero potuto esercitarla questi ultimi: Cass., 2 agosto 1943, in *Rep. Foro it.*, 1943-1945, n. 175. Per es., può farlo solo contro quei precedenti alienanti che erano tenuti alla garanzia verso il loro immediato dante causa. In primo luogo, quindi, bisogna che queste alienazioni, se non erano vendite, fossero ugualmente idonee a far sorgere la garanzia (le donazioni, per es., lo sono nei limiti dell'art. 797). In secondo luogo, l'evito può agire solo contro quei precedenti alienanti per i quali esisteva già la causa della successiva evizione nel momento in cui hanno alienato la cosa: ad es., se A vende regolarmente la cosa sua a B, che la rivende prima a C poi a D, allora E, subacquirente di D, se viene evito da C può agire in garanzia contro D e B, ma non contro A. In tutti i casi, poi se la catena delle responsabilità si spezza in un determinato alienante, non si può risalire ai suoi danti causa: per es., se A vende una cosa altrui a B, il quale la dona a C senza che ricorrano gli estremi per la garanzia richiesti dall'art. 797, e poi C la vende a D, quest'ultimo, non potendo agire in garanzia contro B, non può farlo neanche contro A.», in *La compravendita*, nota 117, 730.

(18) Cass., 4 agosto 1949, in *Mass. Foro it.*, 1949, n. 2164; Cass., 13 gennaio 1945, in *Foro it.*, 1944-46, I, 769.

(19) Rubino, *La compravendita*, 731.

(20) Cass., 31 maggio 1952, in *Mass. Giur. it.* 1952, 431, n. 1569.

(21) Rubino, *La compravendita*, 858.

no processo dopo essere stato condannato nei confronti di C. Ad ogni buon conto, affinché B conservi la rivalsa contro A, occorre che B abbia denunciato i vizi ad A entro i termini stabiliti.

Su tale soggetto si rinviene una decisione (22) che già in tempi risalenti, in tema di vizi della cosa venduta, ribadiva un orientamento ben radicato sul fondamento del quale veniva stabilito che nelle vendite a catena, pur avendo ciascuna vendita un'autonomia a sé stante, tuttavia tra esse sussiste un nesso, per l'identità dell'oggetto e per il contenuto delle rispettive obbligazioni, in virtù del quale il compratore può rivolgersi al proprio venditore per essere tenuto indenne da quanto potrà essere costretto a versare a sua volta al subacquirente se, quanto dovuto a quest'ultimo, debba considerarsi come parte integrante del danno patito per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore. Questo principio viene ripreso e correttamente applicata dal Supremo Collegio nella sentenza che si annota, nel passaggio ove stabilisce che il venditore può proporre nei confronti del proprio venditore domanda di risarcimento del danno ravvisabile anche in quello da lui risarcito al subacquirente diretto.

Illustrando le motivazioni di quella decisione la Suprema Corte rendeva chiaro che quando il venditore, con sentenza non definitiva, sia stato condannato, in favore del compratore, al risarcimento del danno per avergli fornito merce viziata, o comunque, non rispondente al contratto, ai sensi degli articoli 1492 e 1494 Codice civile, viola tale giudicato sull'*an debeatur* la successiva sentenza che, nel prosieguo del giudizio tra le stesse parti in ordine alla liquidazione di tale danno, escluda dal risarcimento così dovuto, dal venditore, consapevole che la merce era stata in precedenza già rivenduta dal compratore ad altri, la rivalsa dei danni da quest'ultimo subiti per il mancato guadagno e per non avere potuto consegnare al proprio subacquirente la merce promessa, senza neppure accertare se il compratore fosse, o meno, stato in condizioni di procurarsi altrove, tempestivamente, altra partita analoga di merci – in sostituzione di quella difettosa ricevuta dal proprio venditore – per poter far fronte ai propri impegni, quali da lui già assunti verso il proprio acquirente.

Ciò perché, il risarcimento del danno, cui è in ogni caso tenuto il venditore verso il compratore, ai sensi dell'articolo 1494 Codice civile, qualora non provi avere, senza sua colpa, ignorato i vizi della cosa venduta, comprende – ai sensi degli articoli 1223 e 1225 Codice civile – non soltanto l'interesse contrattuale negativo, ma anche l'intero interesse positivo, sia come perdita che come mancato guadagno, sempre, però, che tali danni siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del venditore, essendo il risarcimento inteso in tale ipotesi a porre il compratore nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato se la cosa venduta fosse stata immune da vizi, indennizzandolo dei danni prevedibili al tempo della conclusione del contratto, nonché di quelli imprevedibili, ove il venditore versi addirittura in dolo.

Tra le voci risarcibili di tale danno rientra, perciò, nel caso di vendite a catena, tanto – come lucro cessante – il mancato guadagno conseguente alla perdita dell'affare, per non avere potuto il compratore procurarsi altrove una cosa analoga da fornire al proprio subacquirente, quanto – come danno emergente – la rivalsa di ciò che il compratore sia, sempre in detta ipotesi, costretto a pagare al detto subacquirente in conseguenza immediata e diretta del proprio inadempimento, in quanto questo sia, a sua volta, cagionato, appunto, dall'inadempimento del venditore – per di più consapevole della rivendita già operata da esso compratore della merce con lui contratta – se per effetto di tale inadempimento il compratore si sia trovato nell'impossibilità di adempiere la propria obbligazione e di eseguire il proprio contratto.

Mancata consegna dei documenti nella vendita a catena di veicoli

Avendo preso in esame quelli che nelle ipotesi di vendita a catena possono essere considerati i principi generali, in tema di evizione e di presenza di vizi, che regolano le garanzie a favore degli acquirenti è ora più agevole considerare l'opinione della dottrina e l'applicazione che le corti nel corso del tempo hanno fatto di questi principi nello specifico ambito della vendita a catena di autoveicoli e della consegna dei documenti ad essi relativi.

La decisione del Supremo Collegio che si annota, in tema di vendita di autoveicoli, possiamo qui già anticipare, parrebbe, mancando una esposizione più articolata, specifica ed accurata delle motivazioni che consenta di esprimere un giudizio diverso, operare un'interpretazione restrittiva dei principi in esame, rispetto agli indirizzi risalenti.

A conferma di questa osservazione, i Supremi Giudici ripropongono pedissequamente il principio dell'autonomia di ciascuna vendita introdotto dalla Corte di Appello, senza accennare in alcun modo ad un tentativo di delucidazione del principio esposto o ad un richiamo ad una qualsiasi delle diverse teorie esposte, che ampliano la portata delle garanzie; ulteriormente, senza cenno alcuno a favore dell'ultimo acquirente, ma saltandolo a piè pari, trasferiscono direttamente l'attenzione sull'azione esperibile dal rivenditore. Senza dilungarsi in spiegazioni, affermano che l'autonomia di ciascuna vendita non consente di trasferire automaticamente nei confronti del primo venditore l'azione risarcitoria esercitata dal compratore danneggiato.

A tale proposito si può affermare che invece vi è molto da discutere sull'argomento, come del resto sia dottrina sia giurisprudenza dimostrano nel corso del tempo, anche nella specifica ipotesi di mancata consegna dei documenti inerenti i veicoli venduti in una serie di vendite.

In ipotesi di vendita della cosa che, oltre alla sua consegna al compratore, debba essere accompagnata dalla consegna di documenti ad essa relativi sul venditore grava l'ob-

Nota:

(22) Cass., 23 ottobre 1959, n. 3053, in *Giust. civ.*, 1960, I, 1033.

bligio, normativamente previsto di consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta (23).

Quando trattasi di documenti necessari per il godimento del diritto, l'alienante è obbligato a consegnarli in quanto è più in generale impegnato a mettere l'alienatario nelle effettive condizioni di normale godimento del diritto. A fronte di questo obbligo il venditore deve adoperarsi per far ottenere al compratore i documenti che gli necessitano, indipendentemente dal fatto che questi siano o no nella sua disponibilità (24). A proposito dell'azione esperibile dall'ultimo acquirente, per l'ottenimento dei documenti relativi al veicolo acquistato, sia in dottrina sia in giurisprudenza si rinvengono orientamenti non sempre concordanti.

Autorevole dottrina (25), ritenuto che il fenomeno delle vendite c.d. a catena è riconducibile a null'altro che vendite autonome e che ciascun venditore è contrattualmente obbligato solo nei confronti del suo compratore diretto, e non anche nei confronti di successivi acquirenti del medesimo bene, compie alcune considerazioni sul tema.

Come precedentemente illustrato in tema di evizione, un indirizzo della dottrina (26) ha prospettato la possibilità di un'azione diretta dell'ultimo acquirente contro i precedenti venditori considerando il subacquirente come tacito cessionario del diritto di garanzia verso i primi responsabili. Altro autorevole orientamento, che si espone, evidenzia che tale cessione non può comunque ritenersi stipulata in ogni contratto di vendita, poiché è nel comune intendimento che il soggetto che acquista una cosa rimane estraneo al rapporto in base al quale il bene sia pervenuto al venditore. Presumere in tal senso una tacita volontà contrattuale sarebbe manifestamente arbitrario (27).

Non viene comunque ignorato che in giurisprudenza prevalgono le decisioni che sembrano presupporre un automatico collegamento dei successivi diritti di garanzia (28). E' anche riconosciuto che sarebbe eccessivo supporre che con la rivendita l'alienante si spogli della garanzia verso il suo venditore.

Nonostante queste considerazioni, vi è qualche riluttanza nell'aderire completamente a quest'orientamento; infatti, evidenza è posta sul fatto che questa tutela diretta del subacquirente nei confronti del venditore originario sembra trovare riconoscimento in una norma non codificata che si ritrova nell'attuale orientamento giurisprudenziale in tema di vendita a catena, la cui portata è comunque circoscritta, dalla stessa giurisprudenza, a specifiche ipotesi quali quelle in tema di consegna. E tale orientamento, pur ammettendo l'autonomia dei singoli contratti, concede azione al primo acquirente nei confronti del primo venditore per quegli inadempimenti contrattuali il cui effetto dannoso si ripercuote sui successivi acquirenti. Questa parte della dottrina accetta comunque detta giurisprudenza nei termini e limiti in cui questa soluzione appaia appropriata ai termini economici del fenomeno delle vendite di massa dei prodotti industriali, dove il rivenditore è in ultima analisi un elemento della catena di distribuzione organizzata dal produttore.

In fine, questa parte della dottrina (29), non manca di indicare una via diversa, affermando che la possibilità del subacquirente di agire nei confronti del precedente venditore trova un principio normativo sul fondamento generale dell'azione surrogatoria. Questa azione non conferisce al subacquirente una pretesa che superi quella spettategli in base alla vendita di cui è parte.

Altra parte della dottrina (30) mostra qualche perplessità su questa impostazione. Sul fondamento dei limiti posti all'esercizio dell'azione surrogatoria – articolo 2900 c.c. – la soluzione che viene prospettata fa sì che nella specie, la consegna dei documenti inerenti al veicolo, venga a creare una sorta di azione surrogatoria a catena, che mal si concilierebbe con i limiti normativi. Infatti, l'azione potrebbe esercitata anche nei confronti di soggetti che sono terzi rispetto al rapporto giuridico fra debitore surrogato e suo dante causa. Quindi è ritenuto più corretto argomentare che l'azione, con la quale l'acquirente chiede l'accertamento del suo acquisto e la condanna dei venditori precedenti alla consegna dei documenti di circolazione, rientri nello schema della rivendicazione. Questo perché la proprietà di tali documenti si trasferisce unitamente con il trapasso del veicolo, di cui sono gli accessori ex articolo 1477 2° comma, c.c.. Per dette ragioni il precedente proprietario del veicolo, essendo ora detentore *sine titulo* dei documenti che concernono l'autoveicolo alienato e che devono essere consegnati all'ultimo acquirente, risulterebbe legittimato passivo dell'azione petitoria. L'Autore ritiene quindi che sia difficilmente configurabile la possibilità di agire contro i terzi rivenditori a cui non sono stati consegnati i documenti medesimi.

In giurisprudenza, si segnalano decisioni sul soggetto in esame, dalle quali appare evidente la propensione della Suprema Corte ad estendere la tutela dell'ultimo acquirente ben oltre i limiti stabiliti dall'articolo 1372, 1° comma,

Note:

(23) Bianca, in *La vendita e la permuta*, 434.

(24) Si anticipa qui in sintesi – approfondimento delle singole decisioni nel prosieguo – l'orientamento della giurisprudenza, la quale riconosce nelle vendite a catena la diretta tutela dell'ultimo compratore nei confronti del primo venditore. Infatti, viene riconosciuto il diritto dell'ultimo acquirente ed attuale proprietario di un autoveicolo di domandare la consegna dei documenti necessari per il collaudo e l'immatricolazione congiuntamente nei confronti del venditore e dei precedenti danti causa sino a quello che abbia trattenuto presso di sé i documenti, chiamandoli tutti in giudizio ed agendo in via diretta verso il primo ed in via surrogatoria nei confronti degli altri. Nel contempo, il compratore è legittimata chiedere il risarcimento del danno nei confronti del primo alienante inadempiente nonostante l'autonomia dei singoli negozi, sulla base dei rapporti di garanzia che legano a catena i vari contraenti.

(25) Bianca, in *La vendita e la permuta*, 754.

(26) Rubino, *op. cit.*

(27) Bianca, in *La vendita e la permuta*, 945.

(28) Cass., 6 agosto 1965, 1871, in *Giur. it.*, 1966, I, 1134; Cass., 10 marzo 1970, n. 627, n. 1010, in *Giur. it. Mass.*, 1970.

(29) Bianca, in *La vendita e la permuta*, 755.

(30) Calvo R., in *La vendita*, vol. IV, tomo II, 1476.

c.c.. Queste, assumono particolare interesse, poiché analizzano l'inadempimento, del primo venditore, consistente nella mancata consegna dei documenti del veicolo acquistato, al compratore finale che si trova al termine di una serie di passaggi; Si è in presenza della mancata osservanza dell'obbligo di consegna dei documenti di circolazione del veicolo trasferito.

La Corte di Cassazione (31), con una sentenza risalente ai primi anni sessanta, afferma che «nel caso di vendite successive della stessa cosa (vendita a catena), se uno degli alienanti viene meno al suo obbligo primario di consegnare i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta, il danno si ripercuote su tutta la serie di trapassi successivi. L'ultimo acquirente è legittimato a chiederne il risarcimento nei confronti del primo alienante inadempiente.». La pronuncia è interessante perché nella motivazione la Corte riconosce che, nonostante l'autonomia dei singoli negozi, sulla base dei rapporti obbligatori di garanzia che legano a catena i vari contraenti, il contraente di buona fede ha diritto al risarcimento ed è legittimato a pretenderlo nei confronti del primo alienante inadempiente. Ulteriormente, viene precisato che il primo alienante inadempiente, nel trasferimento dei documenti, non può sottrarsi alla sua responsabilità, adducendo la inadempienza del proprio contraente, salva l'azione di rivalsa contro di lui, punto che viene ripreso dalla Suprema Corte e ribadito nella sentenza in epigrafe. Benché non espresso in termini specifici, si evince dalla motivazione la possibilità per l'ultimo acquirente di agire direttamente nei confronti del primo venditore per l'ottenimento dei documenti non ricevuti al momento della consegna del veicolo.

Ricordando quanto esposto nei paragrafi precedenti, in relazione alla chiamata in garanzia del primo venditore per il caso di evizione della cosa venduta, pur non versando in detta ipotesi la fattispecie in oggetto, si può affermare che la tutela offerta dalla Corte, in quel caso, è più vicina a quella per l'evizione che non a quella prevista in ipotesi di presenza di vizi. Con le sentenze successive, i Supremi Giudici (32) riconfermano i medesimi contenuti delle decisioni precedenti.

La prima decisione (33) che in maniera specifica si pronuncia sull'azione esperibile dall'ultimo acquirente per ottenere la consegna dei documenti stabilisce che «l'ultimo acquirente ed attuale proprietario di un autoveicolo può domandare la consegna dei documenti necessari per il collaudo e l'immatricolazione congiuntamente nei confronti del venditore e dei precedenti danti causa sino a quello che abbia trattenuto presso di sé i documenti, chiamandoli tutti in giudizio ed agendo in via diretta verso il primo ed in via surrogatoria nei confronti degli altri.».

I Supremi Giudici partendo dal dato normativo – articolo 1477 c.c. – circa l'obbligo di consegna dei documenti, spettanti al venditore, nel contesto delle vendite e catena di veicoli, ipotizzano l'eventualità che non nei primi acquirenti ma soltanto nell'ultimo acquirente, a scopo di utilizzazione del bene, sorga in concreto l'interesse all'immatricolazione ed alla prima iscrizione al P.R.A., e che in difetto

di quell'interesse i precedenti acquirenti abbiano trascurato di richiedere ai rispettivi danti causa la consegna dei documenti occorrenti per realizzarlo.

Essendo quindi tali le caratteristiche del caso che si poneva alla loro attenzione, i Giudici ritenevano che l'attore - avendo avuto cura di convenire in giudizio tutti distintamente i successivi venditori del veicolo e di richiedere nei confronti di ciascuno di essi il rispetto delle obbligazioni di consegna insorte nell'ambito dei vari contratti e rimaste inadempite per l'inerzia dei rispettivi acquirenti ad esercitare lo *ius exigendi*, che in quanto tali loro spettava - si presentava investito di una legittimazione primaria ed esclusiva ad esercitare quel diritto, lo *ius exigendi*, nei confronti del proprio diretto venditore, mentre nei confronti dei precedenti danti causa egli si poneva come esercente la pretesa in virtù di legittimazione sostitutiva o surrogatoria. Infatti, occorre considerare che l'azione surrogatoria è proponibile anche da chi è titolare di un diritto avente ad oggetto un bene determinato ed individuabile, quando il venditore trascuri di far valere nei confronti di un terzo il proprio diritto in relazione al bene medesimo, nella quale ipotesi l'avente causa ha facoltà di sostituirsi a lui per conservare le proprie ragioni (34).

Rilevavano i Giudici che, in sede dottrina del resto non si contesta che se il diritto del creditore che agisce in via surrogatoria abbia per oggetto un bene determinato, egli possa prefiggersi la realizzazione in forma specifica del proprio diritto alla consegna della cosa anche se ad opera del terzo, obbligato verso il proprio debitore alla medesima prestazione, poiché in tal caso il suo *ius exigendi* si realizza con effetto liberatorio ed il correlativo obbligo del debitore intermedio si estingue, sebbene non da lui personalmente adempiuto, per conseguimento dello scopo.

Quest'ultima riflessione suggerisce la seguente considerazione, che la figura della legittimazione surrogatoria nell'ultimo acquirente ed attuale proprietario del bene si profila connotata da tali peculiarità da avvicinarla a quella della surrogazione legale, ove si ha subingresso nel diritto medesimo dell'originario creditore.

Ulteriormente, la facoltà per l'ultimo acquirente di sostituirsi ai precedenti per l'esercizio del diritto alla consegna

Note:

(31) Cass., 18 gennaio 1961, n. 68, in *Giust. civ.*, 1961, I, 627.

(32) Cass., 6 agosto 1965, n. 1871, in *Giust. civ.*, 1966, I, 1176.

(33) Cass., 21 dicembre 1983, in *Foro it.*, 1984, 727; Cass., 10 febbraio 1958, n. 414, in *Giur. it. Mass.* 1958, 87, benché non in tema di vendita di autoveicoli, fa esplicito riferimenti all'azione surrogatoria «se il venditore non consegna all'acquirente le merci e non gliene trasmette i titoli necessari al trasferimento e al godimento del diritto alienato per non averne, a sua volta, ottenuto la consegna dal proprio venditore - inadempiente verso di lui agli obblighi assunti -, l'acquirente stesso è legittimato in base ai principi relativi all'azione surrogatoria ad esercitare direttamente verso quest'ultimo le azioni che avrebbe potuto esperire contro il proprio venditore, nel limite di quanto è necessario perché siano soddisfatte o conservate le proprie ragioni»; Cfr. Tribunale di Napoli 23 ottobre 1986, in *Foro it.*, Rep. 1968, voce *vendita* n. 45.

(34) Cass., 13 maggio 1965, n. 917, in *Foro it.*, 1965, I, 1582.

dei documenti si presenta strettamente collegata con l'ulteriore qualità, nel creditore, di avente diritto all'utilizzazione del bene: utilizzazione per la quale i documenti sono dall'ordinamento imposti e preordinati con effetto condizionante.

Ciò comporta che la persona del destinatario definitivo della consegna è, da un lato, fungibile - in dipendenza della naturale trasmissibilità della cosa venduta, anche se non accompagnata dalla documentazione necessaria al suo uso (35) - e per altro verso determinata dalla titolarità del diritto assoluto, titolarità a cui si accompagna l'esclusività dell'interesse attuale alla disponibilità della documentazione stessa.

La più qualificata dottrina, evidenzia il Supremo Collegio, concorda, invero, nel ritenere che in caso di vendita di autoveicolo l'obbligo del venditore di adoperarsi per far ottenere al compratore i documenti attinenti alla regolarità giuridica del bene ed alla sua normale utilizzazione concerne non solo i documenti in suo possesso, ma anche quelli esistenti presso i terzi che egli possa procurarsi.

L'azione surrogatoria esercitabile dall'ultimo acquirente non può essere esclusa, dunque, quando nella catena delle vendite le diverse azioni surrogatorie in astratto esercitabili abbiano tutte ad oggetto una pretesa di consegna della medesima documentazione che avrebbe dovuto essere via via rimessa all'avente causa dal suo dante causa in occasione dei successivi trasferimenti del bene cui essa inerisca, e quando, perfezionati i vari passaggi, soltanto l'ultimo acquirente ed attuale proprietario del bene si presenti quale ultimo titolare dell'interesse alla disponibilità della documentazione, mentre la posizione dei precedenti danti causa dell'ultimo venditore si riduca a quella, passiva, di soggetti che via via chiamati al soddisfacimento di quell'interesse, senza poter assumere altra veste se non quella di meri organi di trasmissione intermedia.

In sostanza, lo *ius exigendi* verrebbe a trasmigrare dall'una all'altra sfera patrimoniale dei successivi acquirenti-venditori, restando però sempre ancorato al fine della realizzazione del diritto dell'ultimo acquirente.

Come si vince da quanto esposto, la soluzione che i Supremi Giudici hanno prescelto è condivisa dalla più autorevole dottrina. A.A. (36), a conforto, affermano a tale proposito che per ricollegare giuridicamente la pretesa dell'ultimo acquirente all'obbligo di consegna inadempito da parte di uno degli alienati si può far riferimento ad una ipotesi di surroga di ogni acquirente al proprio alienante, sicché non può esservi dubbio che, se i documenti non siano consegnati, anche l'ultimo acquirente è legittimato a chiedere i danni all'inadempiente, quale che sia la sua posizione nella catena. Ma come si è evidenziato nella parte inerente alla dottrina, l'effettivo punto di riferimento di detta sentenza parrebbe essere l'opinione del Bianca che enuncia a chiare lettere che la possibilità del subacquirente di agire nei confronti dei precedenti venditori trova un fondamento generale nell'azione surrogatoria (37).

Da ultimo, in tema di consegna dei documenti nell'ambito della vendita a catena di veicoli, si segnala una

sentenza di merito (38) che riprende la decisione della Cassazione, poc'anzi esaminata. I giudici riaffermano che l'ultimo acquirente nella catena di vendite dello stesso veicolo è legittimato a sostituirsi ai precedenti acquirenti, per l'esercizio del diritto alla loro consegna in base ai principi relativi all'azione surrogatoria. Ciò nel caso in cui i precedenti acquirenti abbiano trascurato di richiedere ai rispettivi danti causa la consegna dei documenti e che l'interesse alla volturazione sorga soltanto nell'ultimo acquirente. Quindi, in siffatta ipotesi, pur riconfermando l'autonomia delle successive vendite, l'ultimo compratore, per l'attualità del suo diritto, si presenta come unico titolare dell'interesse alla disponibilità dei documenti.

I Giudici, nella sentenza *de quo*, attribuiscono, come indicato da un orientamento ormai consolidato nel tempo, previamente incontrato, il potere al rivenditore di rivalersi nei confronti del suo venditore, proponendo a sua volta domanda di risarcimento del danno.

Sin da tempi risalenti la giurisprudenza (39) percorre questa strada, dichiarando che nel caso di vendita a catena, dunque quando tra esse sussiste un nesso, per l'identità dell'oggetto e per il contenuto delle rispettive obbligazioni, il compratore può rivolgersi al proprio venditore per essere tenuto indenne da quanto potrà essere costretto a versare a sua volta al subacquirente se, quanto dovuto a quest'ultimo, debba considerarsi come parte integrante del danno patito per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore.

Alla luce di quanto sin qui trattato, lascia perplessi che la sentenza che si annota limiti la tutela degli acquirenti nelle vendite a catena.

Note:

(35) Cass., 12 febbraio 1981, n. 865, in *Foro it. Rep.* 1981, voce *Autoveicolo*, 2.

(36) Greco e Cottino, in *Della vendita - Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, 109.

(37) Bianca, in *La vendita e la permuta*, 755.

(38) Tribunale di Perugia, 1 febbraio 1988, in *Foro pad.*, 1988, I, 400.

(39) Cass., 23 ottobre 1959, n. 3053, in *Giust. civ.*, 1960, I, 1033.